



**Determinazione Dirigenziale
n. 20 del 4 maggio 2020**

Oggetto: Adeguamento dei costi per la gestione degli apparati di rete locale. – Proposta Infocamere S.c.p.a. – Determinazioni.

Il Capo Area Supporto Interno

- Tenuta presente la determinazione n. 68 del 12.7.2016, con la quale il Dirigente l'Area I della ex Camera di Ragusa ha autorizzato l'intervento per l'ammodernamento della rete informatica in uso presso quella Camera, affidandone i lavori ad Infocamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale che gestisce per conto delle Camere di Commercio la rete informatica nazionale;
- Preso atto che con lo stesso provvedimento è stata affidata la manutenzione e la gestione della nuova rete ad Infocamree, accogliendo la proposta di un canone anno pari ad Euro 2.352,00, oltre Iva, di cui Euro 1.680,00 per la manutenzione dei nuovi dispositivi ed Euro 672,00 per la gestione della rete locale;
- Tenuta presente la determinazione n. 42 del 28.10.2019, con la quale il Capo Area Supporto Interno, al fine di garantire efficienza e invulnerabilità alla rete informatica della sede di Siracusa, priva da anni di regolare manutenzione, su segnalazione di Infocamere circa lo stato della rete stessa, previo accoglimento di specifica proposta da parte della società, ha affidato ad Infocamere la gestione della rete locale per un canone annuo di Euro 864,00, oltre Iva, di cui Euro 540,00 per il servizio di continuità ed Euro 324,00 per la gestione della rete locale;
- Tenuta presente la nota prot. n. 19667 – B00347 del 28.4.2020, con la quale Infocamere comunica la scadenza del contratto di assistenza relativo agli apparati di rete locale della sede di Ragusa e al sopraggiunto termine di aggiornamento per obsolescenza degli apparati installati presso la sede di Siracusa;
- Preso atto che con la stessa nota, viene confermata la proposta di gestione della rete locale delle due sedi, costituita, in modo particolare, da un supporto sistemistico per la gestione per l'aggiornamento della configurazione di rete locale, l'aggiornamento firmware degli switch, il controllo in tempo reale dello stato della rete locale e geografica, della produzione automatica di report sul traffico, il controllo in tempo reale della disponibilità degli apparati di rete, ecc.;
- Preso atto, inoltre che la proposta garantisce anche la continuità operativa, nel senso che in caso di guasto nelle specifiche componenti della rete, Infocamere, fino a quando la Camera non provvede alla sostituzione, garantirà la continuità, mediante la fornitura temporanea di propri apparati in sostituzione con analoghe caratteristiche tecniche, ecc.;
- Rilevato che la gestione degli apparati di rete locale, come sopra delineata, viene quantificata in un canone annuo complessivo di Euro 1.987,20, oltre Iva, di cui Euro 1.242,00 per il servizio di continuità operativa e in Euro 745,20 per il servizio di gestione della rete locale, in

sostituzione di un costo attuale, sulla base dei precedenti accordi come sopra determinati, complessivamente di Euro 3.216,00, oltre Iva;

- Preso atto che nella stessa citata nota Infocamere sottolinea e pone all'attenzione della Camera l'obsolescenza delle componenti tecnologiche della rete locale presso la sede di Siracusa, delle quali alcune hanno completato il loro ciclo di vita, confermando, come già indicato nella precedente offerta di manutenzione per la stessa sede, che, al fine di eliminare il rischio di non potere intervenire a fronte di malfunzionamenti software o in termini di sicurezza e vulnerabilità informatiche, le componenti obsolete potranno essere oggetto di una separata offerta di un più ampio progetto di aggiornamento tecnologico della rete locale;
- Rilevata la necessità di tenere in debito conto il contenuto della citata nota Infocamere, al fine di rendere sempre più sicura ed efficiente la rete telematica locale, come suggerito dalla stessa società, nonché ritenere conveniente la proposta tesa a ridurre la relativa spesa;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso decreto, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro

e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

- Visti, in materia di affidamento di servizi a società in house, l'art. 5 e l'art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i quali prevedono rispettivamente l'esclusione dalle disposizioni del codice dei predetti affidamenti e la motivazione e la ragione del mancato ricorso al mercato per l'affidamento del servizio, nonché l'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175, concernente le società in house;
- Ritenuto di potere ricorrere alle superiori disposizioni in materia di affidamento di servizi, accogliendo la proposta di adeguamento dei canoni di gestione della rete locale delle sedi camerali di Ragusa e di Siracusa inoltrata da Infocamere, come contenuta nella citata nota, atteso che la società, della quale la Camera è socia, gestisce l'intera rete nazionale informatica del sistema camerale, facendo gravare la spesa sul conto 325050/BB03 "Spese per l'automazione dei servizi" del bilancio camerale;

DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, in esecuzione di quanto contenuto nelle determinazioni n. 68/2016 e n. 42/2019, al fine di continuare a garantire, efficienza e invulnerabilità della rete informatica delle sedi camerali di Ragusa e di Siracusa, di autorizzare l'adeguamento dei canoni della gestione della rete locale informatica delle predette sedi e di accogliere, pertanto, interamente la proposta inoltrata da Infocamere S.c.p.a., come contenuta nella nota prot. n. 19667 – B00347 del 28.4.2020;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti".

Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D'Antona